Anno 18 — Roma - Lunedì, 30 Ottobre — Num. 297

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza i Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:
In Roma, via dei Lucchesi, n° 4;
In Firenze, via del Castellaccio, numero 12;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 ottobre, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del giornale.

Le domande di associazione e d'inserzione con vaglia postale in PIEGO AFFRANCATO o con biglietti di Banca in PIEGO AFFRANCATO e RACCOMANDATO, od ASSICURATO, debbono essere indirizzate all'AMMINISTRAZIONE della *Gazzetta Ufficiale*, in Roma, via dei Lucchesi, numero 4.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

PARTE UFFICIALE

Il N. CXXX *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli statuti e gli atti relativi alla costituzione della Compagnia fondiaria Romana;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Reali decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Società anonima per azioni al portatore, denominatasi *Compagnia fondiaria Romana*, avente a scopo la costruzione, la rivendita, l'acquisto, l'affitto e la permuta di edifizi privati, lo costruzione di strade, ponti, teatri ed altre opere per conto dei privati, dei municipi e del Governo, l'acquisto e la rivendita dei terreni pubblici e privati, per conto proprio e per conto dei terzi, sedente in Roma, ed ivi costituitasi con istrumento pubblico del 9 settembre 1871, rogato Bini, segnato col numero di repertorio 292, è autorizzata e ne sono approvati gli statuti allegati all'atto costitutivo predetto.

Art. 2. La Società contribuirà per annue lire duecento nelle spese per gli uffici d'ispezione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 17 settembre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per la costruzione, sistemazione, manutenzione e sorveglianza delle strade della provincia di Pavia, deliberato da quel Consiglio provinciale in adunanza del 27 giugno 1870, e modificato dallo stesso Consiglio con deliberazione del 6 gennaio ultimo;

Veduto l'articolo 24 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865;

Sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e quello del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

È approvato il regolamento stradale per la provincia di Pavia che, visto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato predetto, sarà unito al presente decreto.

Lo stesso Ministro è incaricato dell'esecuzione di questo decreto che sarà registrato alla Corte de' conti e pubblicato nel Giornale Ufficiale del Regno.

Dato a Torino, 1° ottobre 1871.

VITTORIO EMANUELE.

G. DEVINCENZI.

Regolamento *per la costruzione, sistemazione, manutenzione e sorveglianza delle strade della provincia di Pavia.*

CAPO I.

Strade provinciali

SEZIONE I. — *Costruzione e sistemazione.*

1. La larghezza normale da assegnarsi ad una strada nuova o da sistemarsi non sarà mai minore di metri cinque.

Occorrendo la sistemazione di un tronco di strada intermedio od in continuazione di altri già sistemati esso si uniformerà alla larghezza di questi.

2. Le pendenze longitudinali delle strade da costruirsi o sistemarsi non dovranno essere maggiori del sette per cento se la strada scorre nella parte montuosa della provincia, e del tre per cento se scorre nella parte piana.

Quando le pendenze superano il cinque per cento dovranno essere interpolate con tratte a pendenze non minori.

3. Nel tracciamento delle strade a costruirsi o da sistemarsi dovranno scegliersi le linee possibilmente più brevi, tenerne il piano carreggiabile pure possibilmente più elevato del piano delle laterali campagne ed evitare le svolte pericolose.

4. I paracarri saranno collocati solamente lungo le strade di prima importanza e la di cui larghezza costantemente sia almeno di metri otto. — Per le strade della larghezza fra i cinque e gli otto metri, si collocheranno capisaldi a distanza conveniente per determinare i cigli della strada, sagomandone la parete esterna secondo la inclinazione della scarpa.

Nelle tratte di strada che presentassero pericolo di caduta o svolte ristrette, saranno collocate sbarrate o parapetti di difesa.

5. Le colonne chilometriche saranno collocate lungo tutte le strade provinciali e dovranno indicare la distanza dal capoluogo di provincia e dal capoluogo di circondario. Tali distanze saranno computate sempre percorrendo la linea più breve di strade provinciali.

Quando da una strada provinciale si dirama altra strada pure provinciale nel punto di diramazione si collocherà un apposito indicatore in pietra da taglio nel quale saranno scolpiti i nomi dei luoghi principali attraversati dalla strada.

6. La forma e dimensioni delle colonne chilometriche, degli indicatori, e dei paracarri saranno quali attualmente in uso nei diversi circondari.

7. Il piano carreggiabile delle strade dovrà essere conformato in modo che il colmo riesca sull'asse stradale e superiore ai cigli di un ventesimo della larghezza della strada.

8. Quando il ciglio delle strade trovasi elevato meno di 30 centimetri sul piano delle laterali campagne, dovrà essere fiancheggiato da fosso colatore o da cunetta selciata secondo le circostanze.

Di fianco alle strade con pendenze superiori al 5 per 0/0, quando il fondo naturale del fosso non presenti sufficiente resistenza al corso delle acque, saranno sempre costrutte le cunette selciate.

La larghezza dei fossi colatori e delle cunette selciate sarà proporzionata al volume delle acque che devono tradurre, non potrà però mai essere minore di centimetri trenta, misurati nel fondo se si tratta di fosso, e di centimetri ottanta misurati al piano della banchina se si tratta di cunetta.

9. Le scarpe discendenti ed ascendenti delle strade e le sponde dei fossi colatori dovranno avere l'inclinazione necessaria per sostenersi, colla base però non mai minore dell'altezza; e ciò non potendosi ottenere si provvederà alla stabilità delle strade cogli opportuni muri di sostegno, da lasciarsi però dove la natura tufacea e rocciosa del terreno permette di far senza.

10. I ponti e gli edifizi che si costruiscono attraverso alle strade devono essere di muro in calce, di pietra, di ferro, o di struttura unita delle dette materie e devono avere la lunghezza corrispondente alla larghezza della strada.

Essi dovranno avere parapetti o ripari laterali ogni qualvolta sia necessario per la sicurezza del passaggio, ed il loro coperto o volta dovrà essere depresso dal piano delle strade in modo che vi si possa sovrapporre la materia necessaria ad assodarle senza alterazione del piano medesimo.

11. Le strade attuali che trovansi in istato non conforme al prescritto dagli articoli precedenti, si intendono non sistemate e lo dovranno essere di mano in mano che sarà deliberato dal Consiglio provinciale entro il periodo di anni dieci da computarsi dall'approvazione del decreto Reale del presente regolamento. Da questa disposizione sono escluse le strade di montagna il cui piano trovasi già sistemato con pendenze dal sette al dieci per cento.

12. I lavori di costruzione e sistemazione delle strade saranno eseguiti sulla base di progetti compilati dall'ufficio tecnico provinciale secondo le norme tracciate nell'unito allegato *A*.

Detti progetti dovranno essere ordinati ed approvati dal Consiglio provinciale.

13. All'esecuzione dei lavori di costruzione e sistemazione di strade si provvederà mediante contratti di appalto da stipularsi dalla Deputazione provinciale secondo le norme prescritte dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

14. Tutti i contratti d'appalto si intendono vincolati all'osservanza delle condizioni stabilite nel capitolato generale qui unito nell'allegato *B*, ed a quelle altre che saranno stabilite nei capitolati speciali che accompagneranno ogni singolo progetto.

15 I capitolati speciali che correderanno li diversi progetti di costruzione e sistemazione saranno redatti secondo le norme indicate nell'allegato *A*.

16. I contratti d'appalto saranno sempre fatti per la esecuzione di un dato lavoro e d'una data provvista, regolandone il prezzo od a corpo od a misura.

I lavori di cui l'entità o valore non puossi stabilire precisamente, saranno riservati ad economia.

In un medesimo contratto potranno essere comprese opere e provviste da eseguirsi a corpo, a misura e ad economia.

SEZIONE II. — *Manutenzione.*

17. Alla manutenzione delle strade provinciali sarà provveduto dalla Deputazione provinciale col mezzo di appalti, la cui durata non potrà eccedere nove anni, con facoltà nella stazione appaltante di rescindere il contratto allo scadere di ogni triennio, mediante preavviso di sei mesi. Gli appalti di manutenzione delle strade saranno regolati in modo da essere distribuiti in nove anni, procurando di suddividere la lunghezza delle strade od i tronchi di queste in multipli di nove od in nove parti pressochè eguali.

18. Gli appalti di manutenzione saranno fatti col sistema seguente:

Il pagamento dei cantonieri viene escluso dall'appalto e messo a carico diretto della amministrazione provinciale.

La provvista e preparazione sopra punti determinati del materiale di manutenzione, la riparazione delle opere d'arte, la somministrazione dei materiali e di attrezzi sono appaltate a misura, in base ai prezzi unitarii da stabilirsi in ciascun appalto, e soggetti a ribasso d'asta.

I lavori di pulitura e consolidamento del piano stradale compreso lo spandimento della ghiaia e pietrisco sono condotti col mezzo dei cantonieri sussidiati al bisogno da giornalieri e mezzi di trasporto forniti dall'impresa dietro richiesta. Queste somministrazioni sono compensate alla impresa mediante mercedi soggette a ribasso d'asta e stabilite in ogni singolo appalto.

19. Gli appalti di manutenzione saranno fatti dalla Deputazione provinciale secondo le norme prescritte dalla legge sulla contabilità generale dello Stato. Essi avranno per base una perizia ed un capitolato speciale compilati dall'uffizio tecnico provinciale secondo le norme tracciate nell'unito allegato *A*.

20. Il capitolato speciale sarà compilato in modo da renderlo affatto indipendente dalla perizia, la quale non deve formar parte del contratto d'appalto.

21. Gli appalti di manutenzione sono inoltre vincolati alle prescrizioni del capitolato generale per le opere pubbliche, unito al presente regolamento nell'allegato *B*.

22. Negli appalti di manutenzione sarà sempre compreso l'obbligo nell'appaltatore di fornire quei mezzi che saranno indicati dall'ufficio tecnico per far trascinare lo spartineve ogni qualvolta la neve caduta tocchi l'altezza di 10 centimetri.

23. Negli appalti di manutenzione saranno inoltre contemplati i casi di ristauri straordinari per rotture di manufatti, corrosioni od altro che richiedono pronta esecuzione per ripristino di comunicazioni, e saranno messi a carico dell'impresa sulla stessa base del contratto principale, salvo per altro all'amministrazione provinciale di fare eseguire tali lavori straordinari ad economia o mediante altro appalto a seconda troverà di suo interesse.

24. Negli appalti di manutenzione le opere d'arte e relative saranno messe a carico delle imprese e ripartite sui prezzi unitari in modo che il canone annuo di manutenzione rimanga pressochè costante.

Essendo la manutenzione delle strade opera di interesse pubblico, l'appaltatore per le occorrenze di cava di ghiaia od altro, esaurirà a sue spese le pratiche prescritte dalla legge 25 giugno 1865, n 2359, sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

SEZIONE III. — *Sorveglianza.*

25. La sorveglianza delle strade provinciali è affidata all'ufficio tecnico provinciale, sotto la dipendenza della Deputazione provinciale.

Nelle traverse degli abitati la sorveglianza medesima è limitata alla larghezza normale della strada compresi gli accessori.

26. Un regolamento da approvarsi dal Consiglio provinciale stabilirà la pianta organica dell'ufficio tecnico ed i doveri dei diversi impiegati.

27. Alla dipendenza dell'ufficio tecnico sarà posto un capo di cantonieri o capi cantonieri. Coi primi l'ufficio tecnico cura la quotidiana manutenzione ordinaria delle strade sussidiandoli in caso di bisogno, e coi secondi sorveglia giornalmente i lavori di manutenzione sì ordinaria che straordinaria.

28 Un regolamento interno da approvarsi dalla Deputazione provinciale stabilirà il numero dei cantonieri e capi cantonieri, i rispettivi obblighi e la loro immediata dipendenza dagl'ingegneri provinciali, alle di cui istruzioni sono sempre tenuti di uniformarsi.

CAPO II

Strade comunali.

SEZIONE I. — *Costruzione e sistemazione.*

29. La larghezza normale da assegnarsi ad una strada nuova o da sistemarsi non sarà mai minore di metri cinque da lembo a lembo. Nelle montagne o colline dove non si può, se non con gravi difficoltà, ritenere una tale larghezza, questa sarà fissata secondo le circostanze, o potrà ridursi sino al limite minimo di metri 3 50, lasciando però di tratto in tratto gli opportuni spazi a piazzetta per il comodo scambio delle vetture.

Le strade che sono comunali, per essere di esclusivo servizio di chiese parrocchiali o cimiteri, potranno essere costrutte o sistemate con una larghezza di soli metri due.

30. Per costrurre o sistemare strade a larghezza minore di metri cinque i comuni dovranno dimostrare le gravi difficoltà o l'esclusività del servizio, ed ottenere una speciale autorizzazione dalla Deputazione provinciale, la quale, prima di pronunciarsi, assumerà le necessarie informazioni e potrà far visitare la località da un delegato del proprio uffizio tecnico.

31. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 2, 3, 7, 8, 9 e 10, relativamente alla costruzione e sistemazione delle strade provinciali, sono applicabili anche alle strade comunali.

32. La pendenza delle strade nella parte montuosa della provincia e per la discesa dagli altipiani nella valle dei fiumi o torrenti, potrà, in via eccezionale, essere elevata al 10 per cento con decreto della Deputazione provinciale.

33. Nelle tratte di strade che presentassero pericolo di caduta e svolte ristrette, saranno collocati i paracarri o le sbarrate di difesa.

34. Nei punti di diramazione di una strada comunale da una provinciale o da altra comunale, e nei crocicchii delle strade saranno collocati gli indicatori stradali in pietra.

Sugli indicatori dovranno essere scolpiti i luoghi principali a cui la strada conduce e la rispettiva distanza chilometrica al luogo cui la strada tende.

35. Agli sbocchi degli abitati su strade provinciali, comunali o consortili sarà scritto sulle pareti il nome dell'abitato colla sua giurisdizione amministrativa e giudiziaria, e sarà indicata la direzione della strada colla sua lunghezza chilometrica. La forma delle iscrizioni sarà quella attualmente in uso nei diversi circondari, salvo a stabilirsi dalla Deputazione provinciale un unico sistema.

36. I lavori di costruzione e sistemazione delle strade saranno eseguiti sulla base di progetti ordinati dal Consiglio comunale e compilati dall'ingegnere da esso nominato secondo le norme tracciate nell'unito allegato *A*.

Tali progetti devono essere approvati dal Consiglio comunale e dalla Deputazione provinciale.

37. All'esecuzione dei lavori di costruzione e sistemazione di strade si provvederà mediante contratti d'appalto da stipularsi dalla Giunta municipale secondo le norme prescritte dalla legge sulla contabilità generale dello Stato, e sotto l'osservanza delle condizioni di cui negli articoli 14, 15 e 16 relativi alla costruzione e sistemazione delle strade provinciali e che quindi sono applicabili anche alle strade comunali.

38. Per la costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie e formazione dei loro elenchi saranno osservate le norme stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 11 settembre 1870 per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868, n. 4613.

SEZIONE II. — *Manutenzione.*

39. Le disposizioni contenute negli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 relativamente alla manutenzione delle strade provinciali sono applicabili anche alle strade comunali. Le attribuzioni però ivi demandate alla Deputazione provinciale ed all'ufficio tecnico qui si intendono devolute alle Giunte municipali ed ai delegati al servizio stradale eletti dai Consigli di ciascun comune.

40. I progetti di manutenzione delle strade comunali devono essere approvati dalla Deputazione provinciale.

41. Le spese di manutenzione stradale dipendenti dagli appalti, dai preventivi comunicati dai delegati comunali devono essere inscritte nel bilancio comunale in articolo separato affinchè riesca facile controllarne l'obbligatoria importazione alle autorità cui è demandata l'approvazione dei bilanci.

42. La Deputazione provinciale potrà autorizzare i comuni che ne faranno espressa domanda a ripartire con ruolo speciale la condotta in natura della ghiaia e materiale per la costruzione e manutenzione delle strade comunali.

La condotta deve farsi da magazzeni di provvista a quelli di spandimento; la spesa dovrà risultare da apposita perizia.

I contribuenti che non eseguissero la condotta nel tempo prefisso ne pagheranno l'importo coll'aumento del quinto e per questo caso la condotta sarà compresa nell'appalto, salvo del resto il disposto delle leggi vigenti.

SEZIONE III. — *Sorveglianza.*

43. La Deputazione provinciale col mezzo del proprio ufficio tecnico esercita l'alta sorveglianza sulle strade comunali, ed ogni anno fa eseguire delle visite saltuarie dallo stesso ufficio rendendone conto al Consiglio provinciale.

Le spese per queste visite saranno a carico del bilancio provinciale.

44. Quando giunga a cognizione della Deputazione provinciale l'esistenza di guasti ed abusi in dette strade, ne informerà l'amministrazione da cui la strada dipende invitandola a porvi riparo entro un termine perentorio. Nel caso di rifiuto o ritardo non giustificato, fa valutare la spesa occorrente per rimediarvi, e ne ordina l'esecuzione.

Per soddisfare alle spese la Deputazione staccherà d'ufficio gli occorrenti mandati nelle somme che fossero a disposizione della amministrazione renuente, ed in mancanza, ne fa lo stanziamento nel bilancio del comune interessato a termini di legge.

45. La sorveglianza diretta delle strade comunali appartiene al comune dal quale la strada dipende e sarà fatta dalla rispettiva Giunta municipale col mezzo di delegati possibilmente ingegneri o geometri eletti dal Consiglio comunale, e di cantonieri nominati dalla Giunta municipale.

46. La nomina dei delegati dev'essere approvata dalla Deputazione provinciale, la quale vi provvederà d'ufficio quando non vi abbia provvisto il comune dopo l'avutone avviso perentorio.

47. In mancanza delle Giunte municipali nel procedere alla nomina dei cantonieri, questi saranno pure nominati dalla Deputazione provinciale sulla proposta del delegato comunale.

48. La nomina dei delegati sarà fatta nelle tornate primaverili. — Essi entrano in carica il 1° luglio successivo alla nomina, e vi durano per un triennio.

Lo stesso delegato può essere nominato in più comuni ed è sempre rieleggibile.

Chi surroga un delegato anzi tempo scaduto rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

49. Nei comuni dove esiste un proprio ufficio tecnico dallo stesso saranno disimpegnate le incombenze demandate ai delegati comunali col presente regolamento.

In questo caso non occorre alcuna nomina.

50. La Giunta municipale ordina la compilazione dei progetti di manutenzione da approvarsi dalla Deputazione provinciale cui presenta in ogni anno in tempo debito i relativi preventivi pel successivo anno.

Nei mesi di settembre ed ottobre pure di ogni anno fa procedere alla ricognizione e misura del materiale e dei lavori di manutenzione pel relativo collaudo, rilasciando ove nulla osti i mandati di pagamento.

Tale ricognizione e misura deve sempre essere fatta coll'intervento di un rappresentante il comune, ed in contraddittorio coll'impresario.

51. È dovere dei delegati comunali istruire i cantonieri degli obblighi che loro incombono sia per mantenere una buona viabilità come per far osservare le leggi di polizia stradale.

Nel limite delle loro attribuzioni essi hanno la responsabilità dello stato di viabilità, devono perciò fare due visite annuali alle strade affidate alla loro sorveglianza, l'una cioè nella prima metà di novembre, e l'altra nel marzo od aprile di ogni anno, riferendone il risultato alla Giunta municipale.

52. Occorrendo eccezionali provvedimenti, la Deputazione interverrà a norma di legge col mezzo dell'ufficio tecnico.

53. Tanto nei progetti che nei rapporti, certificati o quanto altro possa occorrere nel disimpegno del servizio stradale, dovranno essere osservate le istruzioni ed i moduli che saranno comunicati dalla Deputazione provinciale allo scopo di regolare in modo uniforme tale servizio.

54. Occorrendo spese per assunzione di personale tecnico saranno a carico del comune. In mancanza di speciali convenzioni, il trattamento degli ingegneri e geometri sarà regolato dalle tariffe annesse all'allegato *E*.

55. I cantonieri da nominarsi dalle Giunte municipali possono essere assunti in servizio permanente o temporaneo.

56. I comuni che hanno più di cinque chilometri di strade (escluse le tratte selciate) devono avere almeno un cantoniere in servizio permanente.

Quei comuni che hanno meno di cinque chilometri di strade, devono avere un cantoniere con obbligo di servizio interpolato secondo i bisogni da regolarsi e prescriversi dal delegato del comune.

57. I cantonieri, oltre che dalla Giunta municipale, dipendono direttamente dal delegato del comune.

I loro obblighi e doveri saranno identici a quelli dei cantonieri provinciali, e quindi il regolamento interno di cui al precedente art. 28 sarà per essi obbligatorio.

In questo regolamento la Giunta ed il delegato comunale si intenderanno sostituiti rispettivamente alla Deputazione provinciale ed all'ufficio tecnico o suoi impiegati.

I salari dei cantonieri sono fissati dai Consigli comunali, ed in difetto dalla Deputazione provinciale.

58. Nei tempi in cui non occorrono lavori di buon governo delle strade, gli stradaiuoli potranno essere adoperati dai comuni pel servizio di guardia campestre.

I comuni che vorranno adottare questo servizio promiscuo dovranno esserne autorizzati dalla Deputazione provinciale, la quale sentirà in proposito il delegato comunale.

(Continua)

S. M. si è degnata nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:

Sulla proposta del Ministro delle finanze con decreto del 1° ottobre 1871:

Ad Uffiziale:

Rolleri Giuseppe, ispettore distrettuale del Tesoro, in disponibilità, incaricato delle funzioni di primo ragioniere della Intendenza di finanza in Palermo.

Sulla proposta del Ministro della Guerra con decreti del 15 ottobre 1871:

Ad Uffiziale:

Garneri cav. Cesare, luogotenente colonnello d'artiglieria in riforma.

A Cavalieri:

Levret Fleury cav. Giovanni, commissario di guerra di 2ª classe nel corpo d'intendenza militare a riposo;

Paradisi Enrico, capitano nel 73° regg. fanteria, in riforma;

Gallareto Carlo Giulio, luogotenente nel 21° fanteria, in riforma;

Serafino D. Francesco, già cappellano nella R. Casa Invalidi e Compagnie Veterani di Napoli, in riforma;

Perret Giuseppe, capitano nell'arma di fanteria, in riforma.

Sulla proposta del Ministro dei Lavori Pubblici:

Ad Uffiziale:

Breganze cav. Luigi, caposezione presso il Ministero dell'Interno, incaricato delle funzioni di segretario presso la Commissione per il trasferimento della sede del Governo a Roma;

A Cavalieri:

Carloni Camillo, ingegnere di 3ª classe nel genio civile ed ingegnere revisore presso la Commissione per il trasferimento della sede del Governo a Roma.

5. Morelli Giuseppe, già ingegnere nel genio civile, stato passato al servizio tecnico della provincia di Udine, ora a riposo.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il R. decreto 3 luglio u. s. n. 326;

Veduto il decreto Ministeriale 1° agosto u. s.,

Decreta:

1° È dato ad una Commissione l'incarico di giudicare delle incisioni e dei disegni inviati al concorso per la medaglia commemorativa dell'inaugurazione della capitale in Roma, e di approvare poscia il lavoro.

2° La Commissione sarà così composta:

Mamiani conte Terenzio, senatore del Regno, consigliere di Stato, *Presidente*;

Coghetti cav. prof. Francesco, Presidente della R. Accademia di belle arti di S. Luca;

Mercuri comm. Paolo, direttore della Regia Calcografia Romana;

Aloysio Juvara prof. Tommaso, ispettore ministeriale straordinario della detta Calcografia;

Castellani cav. Augusto.

3° Avrà le funzioni di segretario il capo di sezione De Paoli cav. avv. Enrico.

Il direttore capo della 1ª divisione di questo Ministero curerà l'eseguimento del presente decreto.

Roma, 30 ottobre 1871.

Il Ministro: G. LANZA

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.
(1ª *pubblicazione*.)

Si è chiesta la rettifica dell'intestazione di una rendita inscritta al consolidato 5 0/0 sui registri di questa Direzione Generale al nº. 27651 di lire 50 a favore di *Liuzzi Andrea di Francesco* domiciliato in Piazza Armerina (Caltanissetta), allegandosi l'identità della persona del medesimo con quella di *Liuzzi Andrea di Vincenzo*.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizione di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, li 24 ottobre 1871.

L'Ispettore Generale: CIAMPOLILLO.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Distinta delle 316 obbligazioni di lire 1000 caduna del prestito Parodi 20 gennaio 1846 passato a carico del Tesoro italiano, per effetto della convenzione internazionale di Parigi, in data del 7 dicembre 1866, ed in dipendenza del riparto del Debito Pubblico, determinato col protocollo finale del 31 luglio 1868 formanti assieme il capitale nominale di lire 316,000 estinte mediante acquisti fatti al valore del corso nell'annata 1871, i cui numeri vengono resi di pubblica ragione, a termine dell'articolo 4 dell'atto succitato.

73 122 178 291 298 380 386 392
404 406 407 409 416 417 421 427
437 444 448 450 454 460 [illegible]
484 535 560 570 571 573
631 645 691 698 700 [illegible]
735 737 776 777 778
794 852 892 897 [illegible]
923 924 925 931
1610 1611 1711 1712 [illegible]
1761 1807 1954 [illegible] 2249
2335 2345 2346 [illegible] 2188
2445 2446 2447 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]81 2347
2723 2754 2755 2756 2757 [illegible] 2759 2760
2762 2763 2764 2765 2766 2767 2848 2931
2947 2948 2949 2957 2958 2985 3063 3069
3070 3072 3073 3074 3092 3097 3161 3173
3212 3267 3282 3291 3296 3370 3454 3515
3571 3616 3632 3633 3707 3714 3718 3746
3862 3867 3872 3873 3894 3979 3988 3990
4015 4020 4021 4085 411[illegible] 4[illegible] [illegible] 4248
4333 4362 4428 4445 4445 4448 4504 4512
4658 4660 4661 4662 4665 4672 4673 4675
4679 4680 4682 4685 4686 4691 4692 4693
4697 4698 4712 4713 4714 4725 4728 4762
4763 4764 4767 4789 4794 4796 4853 4956
4968 4976 5023 5111 5112 5141 5169 5228
[illegible] 5294 5309 5313 5315 5484 5491
[illegible] 5558 5561 5568 5588 5628 5632 5638
5656 5661 5674 5703 5704 5706 5709
[illegible]51 5930 5984 6007 6026 6053 6247 6494
6536 6537 6539 6644 6732 6733 6836 6946
6969 6984 6989 6996 7059 7074 7126 7203
7449 7711 7712 7714 7715 7716 7717 7718
7932 8138 8156 8192 8411 8412 8413 8414
8442 8457 8512 8566 8568 8611 8684 8993
9189 9191 9192 9358 9363 9395 9396 9423
9489 9490 9491 9497 9609 9620 9623 9624
9636 9806 9831 9874 9889 9919 9950 9997
10080 10315 10318 10324 10325 10379 10390 10392
10447 10452 10535 10734.

Firenze, li 22 agosto 1871.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione
SINDONA.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

V. per l'Ufficio di Riscontro della Corte dei conti
MONFERINI.

AMMINISTRAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Situazione al 1° ottobre 1871 dei Debiti Pubblici dello Stato amministrati dalla Direzione Generale del Debito Pubblico.

Numero d'ordine	Designazione dei debiti	Epoca dell'estinzione	Rendita vigente al 1° gennaio 1871	Rendita creata ed unificata dal 1° gennaio a tutto settembre 1871	Totale	Rendita estinta od unificata dal 1° gennaio a tutto settembre 1871	Rendita vigente al 1° ottobre 1871
	Gran Libro.						
1	Consolidato 5 per 0/0 - 10 luglio e 4 agosto 1861, 3 settembre 1868 e 29 giugno 1871	»	262,773,457 14	(a) 12,832,638 58	275,606,095 72	»	(1) 275,606,095 72
2	Consolidato 3 per 0/0 - 10 luglio e 4 agosto 1861 e 3 settembre 1868	»	6,163,248 97	(b) 241,933 95	6,405,182 92	»	6,405,182 92
			268,936,706 11	13,074,572 53	282,011,278 64	»	282,011,278 64
	Rendite da trascrivere nel Gran Libro.						
3	Al consolidato 5 per 0/0 - 4 agosto 1861 e 3 settembre 1868	»	465,246 50	»	465,246 50	(c) 24,214 66	441,031 84
	Id. 29 giugno 1871 (consol. romano)	»	(2) 22,459,518 58	»	22,459,518 58	(d) 6,477,448 59	15,982,069 99
4	Al consolidato 3 per 0/0 4 agosto 1861 e 3 settembre 1868	»	3,524 68	»	3,524 68	(e) 571 17	2,953 51
			22,928,289 76	»	22,928,289 76	6,502,234 42	16,426,055 34
	Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro.						
	Sardegna.						
5	5 per 0/0 - 21 agosto 1838	1877	191,242 49	»	191,242 49	(f) 23,609 53	167,632 96
6	5 per 0/0 - 26 giugno e 22 luglio 1851	1895	3,707,550 »	»	3,707,550 »	(g) 55,825 »	3,651,725 »
7	4 per 0/0 - 26 marzo 1849	1885	471,680 »	»	471,680 »	(f) 24,160 »	447,520 »
8	4 per 0/0 - 9 luglio 1850.	1887	457,800 »	»	457,800 »	(f) 20,600 »	437,200 »
9	5 per 0/0 - 31 maggio 1859.	1881	19,000 »	»	19,000 »	»	19,000 »
	Toscana.						
10	5 per 0/0 - 31 ottobre 1849.	1875	326,886 »	»	326,886 »	»	326,886 »
11	5 per 0/0 13 giugno 1851	1881	504,000 »	»	504,000 »	»	504,000 »
12	5 per 0/0 - 10 febbraio 1861	1959	2,216,225 »	»	2,216,225 »	»	2,216,225 »
	Lombardia e Venezia.						
13	5 per 0/0 - 16 aprile 1850	1877	1,104,526 47	»	1,104,526 47	»	1,104,526 47
14	5 per 0/0 - 14 maggio 1859.	1886	2,870,870 87	»	2,870,870 87	»	2,870,870 87
	Modena.						
15	3 per 0/0 - 8 ottobre 1825	»	13,963 88	»	13,963 88	»	13,963 88
	Parma.						
16	5 per 0/0 - 15-16 giugno 1827	1879	112,199 31	»	112,199 31	(g) 2,171 90	110,027 41
	Roma.						
17	5 per 0/0 - 20 gennaio 1846.	1887	(3) 362,450 »	»	362,450 »	(8) »	362,450 »
18	5 per 0/0 - 10 agosto 1857	1901	6,636,100 »	»	6,636,100 »	»	6,636,100 »
19	5 per 0/0 - 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864	1902	(4) 3,263,265 »	»	3,263,265 »	»	3,263,265 »
20	5 per 0/0 - 28 gennaio 1863	1878	(5) 609,175 60	»	609,175 60	(f) 71,675 62	537,499 98
21	5 per 0/0 11 aprile 1866.	1950	(6) 3,000,000 »	»	3,000,000 »	(g) 4,525 »	2,995,475 »
	Regno d'Italia.						
22	5 per 0/0 - 28 luglio 1866 e 18 maggio 1867	1880	16,970,162 40	»	16,970,162 40	(h) 1,435,074 60	15,535,087 80
23	5 per 0/0 15 agosto, 8 settembre 1867 e 11 agosto 1870	»	20,483,375 »	»	20,483,375 »	(i) 1,553,215 »	18,930,160 »
24	5 per 0/0 - Ferrovia Novara	1917	243,184 »	»	243,184 »	(f) 1,376 »	241,808 »
25	5 e 3 per 0/0 - Ferrovia Cuneo	1948	440,140 »	»	440,140 »	(f) 995 »	439,145 »
26	3 per 0/0 - Società Vittorio Emanuele	1961	7,216,155 »	»	7,216,155 »	(f) 15,765 »	7,200,390 »
27	3 per 0/0 - Ferrovia Torino-Savona-Acqui	»	(7) 264,900 »	»	264,900 »	»	264,900 »
28	5 per 0/0 - Ferrovia Genova-Voltri	1906	63,450 »	»	63,450 »	»	63,450 »
			71,047,800 02	»	71,047,800 02	3,208,992 65	67,838,807 37
	Contabilità diverse.						
29	Assegni diversi modenesi	»	3,828 82	»	3,828 82	»	3,828 82
	RIASSUNTO.						
	Gran Libro	...	268,936,706 11	13,074,572 53	282,011,278 64	»	282,011,278 64
	Rendite da trascrivere nel Gran Libro	...	22,928,289 76	»	22,928,289 76	6,502,234 42	16,426,055 34
	Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro	...	71,047,800 02	»	71,047,800 02	3,208,992 65	67,838,807 37
	Contabilità diverse	...	3,828 82	»	3,828 82	»	3,828 82
	Totale	...	362,916,624 71	13,074,572 53	375,991,197 24	9,711,227 07	366,279,970 17

Ragioni degli aumenti e delle diminuzioni

	Aumenti effettivi	Aumenti per trasporto da altre categorie	Aumenti Totale
Gran Libro. *Debito n. 1.*			
(a) 1 - Legge 23 marzo 1871, n. 137 (Serie 2ª) e R. decreto dello stesso giorno n. 138 (Serie 2ª) - Rendita iscritta in saldo del credito degli eredi del fu Leopoldo II granduca di Toscana, a tenore della convenzione conchiusa fra il Regno d'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica nel 6 gennaio 1871 (godimento della rendita dal 1° gennaio 1871)	200,000 »	»	
2 - Legge 9 giugno 1871 n. 257 (Serie 2ª) e R. decreto 31 agosto 1871 n. 445 (Serie 2ª) - Rendita iscritta a favore del Municipio di Firenze (godimento dal 1° gennaio 1871)	1,217,000 »	»	
3 - Legge 16 giugno 1871 n. 260 (Serie 2ª) e R. decreto stesso data n. 263 (Serie 2ª) - Rendita creata per costituire parte del deposito da farsi nelle casse della Banca Nazionale nel Regno d'Italia a garanzia d'un prestito di lire 150 milioni in biglietti (godimento dal 1° luglio 1871) (esposta per errore materiale nella situazione al 1° luglio 1871 in L. 4,985,285)	4,895,285 »	»	6,330,913 11
4 - Legge 20 giugno 1871 numero 274 (Serie 2ª) e R. decreto 31 agosto 1871 n. 446 (Serie 2ª) - Rendita iscritta a favore della Pia Casa di Beneficenza di Lucca (godimento dal 1° luglio 1871)	18,628 11	»	
5 - Legge 4 agosto 1861 n. 174 (Elenco B) - Unificazione di rendite di antichi debiti 5 per 0/0 (V. c)	»	1,217 20	
6 - Legge 3 settembre 1868 n. 4580 - Unificazione di debiti 5 0/0 del già Monte Veneto (V. c)	»	22,997 46	24,276 88
7 - Legge suddetta - Trascrizione di rendite 4 0/0 del Debito Veneto 20 aprile 1830 (V. e)	»	62 22	
8 - Legge 29 giugno 1871 n. 339 (Serie 2ª) - Unificazione di rendite del consolidato romano (V. d)	»	6,477,448 59	6,477,448 59
	6,330,913 11	6,501,725 47	12,832,638 58
Debito n. 2.			
(b) 1 - Legge 23 marzo 1871 n. 137 (Serie 2ª) e R. decreto dello stesso giorno n. 138 (Serie 2ª) - Rendita creata in saldo del credito della famiglia imperiale d'Austria per capitale ed interessi dei così detti Luoghi di Monte del comune di Firenze, in ordine alla convenzione stipulata nel 6 gennaio 1871 fra il Regno d'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica (godimento della rendita dal 1° ottobre 1870)	241,425 »	»	241,933 95
2 - Legge 3 settembre 1868 num. 4580 - Unificazione di rendite del debito 4 0/0 - 20 aprile 1830 del già Monte Veneto (V. e)	»	508 95	
	6,572,338 11	6,502,234 42	13,074,572 53

	Diminuzioni effettive	Diminuzioni per trasporto ad altre categorie	Diminuzioni Totale
Rendite da trascrivere nel Gran Libro. *Debiti al n. 3.*			
(c) 1 - Legge 4 agosto 1861 n. 174 (Elenco B) - Unificazione di rendite di antichi debiti 5 0/0 (V. a).	»	1,217 20	24,214 66
2 - Legge 3 settembre 1868 n. 4580 - Unificazione di debiti 5 0/0 del già Monte Veneto (V. a).	»	22,997 46	
(d) - Legge 29 giugno 1871 n. 339 (Serie 2ª) - Unificazione di rendite del consolidato romano (V. a).	»	6,477,448 59	6,477,448 59
Debiti al n. 4.			
(e) - Legge 3 settembre 1868 n. 4580 - Unificazione di rendite del debito 4 0/0 - 20 aprile 1830 del già Monte Veneto (V. a e b), come appresso: Al consolidato 5 0/0 L. 62 22; Al consolidato 3 0/0 » 508 95	»	571 17	571 17
	»	6,502,234 42	6,502,234 42
Debiti inclusi separatamente nel Gran Libro. *Debiti num. 5, 7, 8, 20, 24, 25, 26.*			
(f) - Rendite estratte e da rimborsarsi alla pari ed in parte con premi.	158,181 15	»	
Debiti num. 6, 16 e 21.			
(g) Rendite acquistate al valore del corso	62,521 90	»	
Debito n. 22.			3,208,992 65
(h) - Rendita corrispondente alle quote d'ammortamento scadute il 1° aprile e 1° ottobre 1871.	1,435,074 60	»	
Debito n. 23.			
(i) - Rendita relativa alle obbligazioni rientrate nelle casse dello Stato dal 1° ottobre 1870 a tutto settembre 1871	1,553,215 »	»	
	3,208,992 65	6,502,234 42	9,711,227 07

Annotazioni.

1 - Nella rendita del consolidato 5 0/0 trovasi compresa quella di lire 16170 iscritta pel fondo d'estinzione della rendita di lire 154,552 50 creata con R. decreto 23 dicembre 1866 n. 3434, a favore della Società della ferrovia di Voltri. Al seguito della convenzione del 30 settembre 1868 passata fra il R. Governo e la Società delle Ferrovie Romane, ed approvata con legge 28 agosto 1870, n. 5858, la rendita destinata al suindicato fondo di ammortamento si arresta alla esposta cifra.

2 - La rendita del consolidato romano da unificarsi è quella portata dalla legge 29 giugno 1871, n. 339 (Serie 2ª). Essa si compone come appresso:

Rendita già assunta dal Tesoro dello Stato in forza della convenzione del 7 dicembre 1866 e del protocollo finale del 31 luglio 1868	L.	7,333,308 89
Rendita trovata iscritta sul Gran Libro romano all'epoca dell'annessione della provincia di Roma	»	15,344,481 90
	L.	22,677,790 79
Aumento della prima quota per la nuova valutazione dello scudo romano a lire 5,375	»	34,267 81
	L.	22,712,058 60
Censi ed altre annualità che debbono restare esclusi dal Gran Libro	»	252,540 02
Rendita da trascriversi nel Gran Libro al consolidato 5 0/0 a forma della legge sovracitata	L.	22,459,518 58

3 - La rendita del prestito 20 gennaio 1846 da includersi separatamente nel Gran Libro a forma della legge 29 giugno 1871, n. 339 (Serie 2ª) ammonta a . . . L. 379,100 »

Tale era la situazione del prestito al 1° ottobre 1870. Prima della fine di detto anno furono annullate delle obbligazioni acquistate formanti una complessiva rendita di . . . » 16,650 »

Onde la rendita effettivamenta vigente al 1° gennaio 1871 si residuava a . . . L. 362,450 »

4 - Il prestito 18 aprile 1860 e 26 marzo 1864 mandato includere separatamente nel Gran Libro colla legge 29 giugno 1871, n. 339 (Serie 2ª) si compone come appresso:

Rendita rimasta vigente su quella delle obbligazioni già assunte dal Governo in forza della convenzione del 7 dicembre 1866 e del protocollo finale del 31 luglio 1868 . . . L. 3,167,780 »

Quota aggiuntavi al seguito dell'annessione della provincia di Roma . . . » 95,485 »

Totale L. 3,263,265 »

5 - Il debito 28 gennaio 1863 è amministrato dalla Direzione Generale del Debito Pubblico dal 1° gennaio 1871 in poi, ed è stato assunto nella cifra in cui risultava vigente al 1° ottobre 1870 sul Gran Libro romano, e che fu riconosciuta e mandata iscrivere separatamente nel Gran Libro del Regno colla legge 29 giugno 1871, n. 339 (Serie 2ª). Per portare questo debito alla sua vera situazione si è perciò compresa fra la rendita estinta nell'annata anche quella delle obbligazioni estratte nel dicembre 1870.

6 - Si è egualmente considerato al 1° gennaio 1871 il Debito Blount 11 aprile 1866 nella sua integrità, come viene mandato includere separatamente nel Gran Libro colla precitata legge, e si è pure ritenuta come rendita annullata nel 1871 quella di un numero di obbligazioni acquistate per l'estinzione nell'anno precedente.

7 - L'ammortamento delle obbligazioni della Ferrovia Torino-Savona-Acqui incomincia soltanto nell'anno in cui la ferrovia stessa verrà posta in esercizio. Si è perciò mantenuta la intera cifra della rendita delle obbligazioni assunte dal R. Governo.

8 - Non si comprende per ora fra le rendite annullate quella di n. 316 obbligazioni acquistate, perchè al 1° ottobre corrente non erano definitivamente regolate le operazioni relative alla loro estinzione.

Dalla Direzione Generale del Debito Pubblico
Firenze, li 14 ottobre 1871.
Il Direttore Capo della 4ª Divisione
L. BOGNETTI.

Visto: *Il Direttore Generale*
NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Il Regio Commissario per la temporanea amministrazione del Monte di Pietà di Roma ha pubblicato, in data del 28 ottobre 1871, il seguente manifesto:

Ritenuta la necessità di riordinare sopra una base migliore le case succursali onde soccorrere ai bisogni del povero, ed in pari tempo liberare il Monte da un aggravio soverchio di spese;

Dispone:

1° La prestanza sopra pegni [illegible] d'ora innanzi nelle [illegible] fino alla concorrenza di lire trenta;

2° Le succursali s'incaricheranno della riscossione dei pegni mediante il correspettivo stabilito nella sottoindicata tariffa.

I pegni però ritirati entro i dieci giorni dalla data del loro deposito alla succursale andranno esenti da tale emolumento.

3° Le succursali saranno aperte tutti i giorni non festivi dalle 8 alle 11 antimeridiane e dalle 4 alle 7 pomeridiane dal 1° novembre al 30 aprile; dalle 7 alle 10 antimeridiane e dalle 6 alle 9 pomeridiane nei restanti mesi dell'anno;

Nei giorni festivi l'orario sarà dalle 10 alle 12 meridiane;

4° Coll'esibizione del rincontro ricevuto dal ministro della succursale, l'impegnante potrà riscattare il pegno giacente alla succursale stessa o ritirare la polizza rilasciata dal Monte.

Tale polizza però, dopo un mese dalla sua data, non potrà venire ritirata se non direttamente nell'ufficio del Monte;

5° L'emolumento da corrispondersi alle succursali, tanto per l'operazione di pegno quanto per quella della riscossione, è fissato nella seguente misura, ed è all'infuori dei diritti ed interessi stabiliti nelle istruzioni temporanee 20 maggio 1871, e notificati con decreto 23 giugno prossimo passato.

Tariffa degli emolumenti:

Da lire	1	a lire	2	centesimi	05;
»	3	»	4	»	10;
»	5	»	10	»	15;
»	11	»	15	»	20;
»	16	»	20	»	25;
»	21	»	25	»	30;
»	26	»	30	»	35.

6° Le presenti disposizioni andranno in vigore col 1° novembre prossimo.

— Il signor Adolphe Viollet-le-Duc pubblicò nel *Journal des Débats* un articolo col titolo *Metropolitan Reilway*. Ne togliamo il brano che segue:

Nel cuore di quell'immensa città che è Londra, la cui popolazione attualmente sorpassa i 3,000,000 di abitanti, come pure alle sue estremità, a ogni ora, tanto di giorno quanto di notte, si è certi d'imbattersi sulle vie o sulle piazze nell'ospitaliero *cab*, che vi raccoglie, vi conduce con passo acceleratissimo. Ma la corsa del *cab* costa caro, e malgrado le linee degli *omnibus* che attraversano la città in ogni senso, la maggior parte della popolazione sarebbe costretta andare a piedi se il *Metropolitan Reilway* che congiunge sotto terra (aggirandoli) i quartieri più frequentati di Londra, non fosse venuto a dare un potente e grato soccorso. L'impianto di questo cammino sotterraneo non fu condotto a compimento senza grandi difficoltà ed enormi spese occasionate dal traforo della via attraverso migliaia di scavi, cloache, condotti di acqua e di gas, e per considerevoli spese di espropriazione nei quartieri, in cui i terreni sono al prezzo più costoso.

Il *Metropolitan* si è scavata la sua via, e ha costruito le sue stazioni al centro della città sulla riva sinistra del Tamigi, tra il fiume e il Regent's Park, dal mezzogiorno al settentrione, e dal Kensington all'estremità della *City* da ponente a levante. Esso conta venticinque stazioni e una doppia linea di rotaie. Incominciando dalla stessa *City* egli tocca la Banca, il *Royal Exchange*, la Borsa, Cheapside, Guildhall, San Paolo, il ponte di Londra, il Monumento, la Torre, i Docks, Witechapel; dipoi, costeggiando la riviera, fino a Westminster, lascia la stazione della strada ferrata di Chatam e del Douvres, il ponte di Blackbriars, il gran mercato della macelleria, Ludgate-Hill, i tribunali di New-Law-Couts, lo Strand, il Tempio, il Tempio Bar, il ponte di Waterloo, Bow Street, la Cancelleria, Holborn e una quantità di teatri: Conven-Garden, Adelphi, il Lyceum, l'Olimpico, Brury-Lant, il Vaudeville, la Gaîté, il Teatro della Regina dello Strand, il Globe; appresso, da Charing-Cross, passa davanti alla ferrovia del Sud-Est, a Westminster, e per conseguenza alle Camere dei Lordi e dei Comuni, a Whittehall, al Foreign-Office, al ponte di Westminster, alle stazioni per Greenwich e Woolwich alla stazione di Waterloo.

Dopo Westminster, il *Metropolitan* lascia il Tamigi, e dirigendosi verso ponente, passa tra il parco San Giacomo e Green-Park e viene a coincidere colla stazione di Vittoria; poscia dirigesi verso Belgrave, Brompton, il museo di Kensington, l'Esposizione, presentemente posta tra il parco di Kensington e la grande via di Cromwell. Alla stazione di Glocester la strada si dirige verso settentrione, e girando il giardino di Kensington termina i suoi due ultimi quarti di circolo raggiungendo Portland-Place, Regent's Park e il giardino zoologico, in ultimo Kings-Cross e le linee del settentrione.

Si vede che il *Metropolitan* non alimenta soltanto il centro della città. Simile al cuore, che non batte soltanto per se stesso, ma tramanda alle estremità della città e del paese intiero gli effetti d'una rapida ed incessante azione. Senza tener conto della quantità degl'impiegati, dei funzionari e dei legali che esso raccoglie e dissemina nella *City*, ai Parlamenti, alle Corti e tribunali, oltre l'attività e le agevolezze che esso dà alle transazioni commerciali, è un possente ausiliario per tutti gli abitanti, i quali non potendo abitare nel centro della città, elessero domicilio nei sobborghi di Londra o nei dintorni. Così ogni mattina e ogni sera vediamo un gran numero di questi impiegati, di questi funzionari e di questi legali che sorgono dalle differenti stazioni delle ferrovie in cui s'accalcano secondo la direzione che essi prendono.

Io non ho bisogno d'insistere sul dispostamento che si fa a Londra per le passeggiate o pei divertimenti che si va a godere nei diversi centri d'attrazione. Così la stazione di Vittoria corrisponde colla linea del Palazzo di Cristallo; quella di Brompton (ponente) comunica con Richmond; quella d'Eustan con Hampstead; quella di Blackfriars con Chatam e colla ferrovia americana di Greenwich e con Woolwich per mezzo della linea di levante mentre che la stazione di Paddington mette il *Metropolitan* in comunicazione con il Great-Western, colla linea d'Eton e di Windsor, e quelle di Brompton e di Vittoria congiungono la linea del sud-ovest, la quale conduce a Hampton Court, a Claremont e ai giardini di Kew.

Le linee del mezzogiorno, che hanno a loro servizio tre stazioni del *Metropolitan*: Blackfriars, Victoria, West-Brompton, che conducono a Dulwich College, a Epsom, a Hastings e a Brighton. Ben inteso però che tutti i porti della costa meridionale, dove gli abitanti di Londra vanno a prendere i bagni di mare, sono pure messi in comunicazione colla *Metropolitan*. Nella 1ª classe, si va da Mansion-house, cioè dall'Hôtel de Ville, compiendo il circolo che ho descritto e percorrendo una distanza dalle 10 alle 11 miglia, per arrivare a Moorgate-street si paga 10 *pence* (1 lira). La metà del tragitto, dalla City a Kensington, 6 *pence* (60 centesimi). I biglietti di andata e di ritorno, 1ª classe, costano 16 *pence*, e 9 *pence* per gli stessi tragitti. In 2ª classe, 9 e 4 *pence*; andata e ritorno, 10 e 9; in 3ª classe, 6 e 3 *pence*; andata e ritorno 9 e 6.

Per 20 centesimi si può andare dalla City a Westminster, e collo stesso prezzo si va da Westminster al museo di Kensington. L'impiegato, il quale alloggia in una delle estremità di Londra, Chelsea o Battersea, per esempio, può rendersi nella City, a Chancery-lane o a Fleet-street, con 33 centesimi in 2ª classe e 25 centesimi in 3ª classe.

Non bisogna credere che smontando al fondo delle stazioni del *Metropolitan* si passi davanti una galleria oscura ed umida, uno di quei tubi neri come il *tunnel* di Saint-Cloud.

Le vie, al contrario, son larghe, e, di più, ariose e rischiarate dal gas e da larghi spiragli; sovente pure si viaggia a cielo scoperto. Le fermate in ciascuna stazione sono cortissime, e un avviso affisso nell'interno dei vagoni invita i viaggiatori a tenersi pronti per la discesa all'arrivo del treno che riparte subito. Da Mansion-house a Kensington s'impiegano venti minuti, e qualche minuto di più per fare l'altra metà del tragitto. Dieci minuti sono sufficienti per arrivare alla City partendo da Westminster, e lo stesso tempo s'impiega dal Parlamento a Kensington. Ad ogni stazione si trovano dei treni all'intervallo di cinque minuti. Le stazioni interne sono larghe e spaziose; ma le gallerie che si trovano al livello del suolo e che servono di riparo agli «sbocchi» delle stazioni, e nello stesso tempo servono come uffici di riscuotimento, questi fabbricati cominciano a divenire insufficenti. Se ne lamentava energicamente il bisogno nel mese scorso nella stazione del South-Kensington. È vero che quello conduceva all'Esposizione e alle gallerie di Kensington. Quasi tutte le stazioni sono coperte di invetriate e somigliano molto a tutte le costruzioni dello stesso genere costruite sopra il suolo o sospese al disopra del livello di esso. Le mura sono tappezzate di mille annunzi ed affissi; vi si vendono libri e giornali; vi si stabiliscono degli splendidi refettorj dove donzelle dalla chioma voluminosa mescono ai viaggiatori il soda-water, il ginger-beer, lo sherry e la birra spumante.

— In Russia, terminato l'ordinamento, ora compiuto degli stabilimenti d'istruzione secondaria, ginnasi ed altri, è ora l'istruzione primaria che maggiormente attira l'attenzione del governo.

Essendo fuor di modo sparpagliata la popolazione sul territorio russo, non bisogna illudersi sulla rigorosa parola d'istruzione obbligatoria, tuttavia, senza imporre un diretto obbligo, si conosce che vi è qualche cosa da modificare intorno alla legislazione per impegnare le classi inferiori, nelle città e nei villaggi, a frequentare le scuole elementari. Di già vi è qualche agitazione in questo senso, ma non è però sufficente. Nel regno di Polonia il terreno è più propizio perchè è meglio preparato. Durante i quaranta o cinquant'anni ultimi, il numero delle scuole fu considerevole. Il governo di Varsavia solo ne conteneva 800 per parte sua.

Col tempo, è vero, questa cifra si ridusse a meno di un terzo; ma su molti punti i fabbricati delle scuole sono ancora in piedi e con la fondazione di scuole normali per gli istitutori, fondazione che attivamente viene spinta, il personale insegnante non farà difetto. I contadini ai quali si è accordata una certa autonomia per l'amministrazione del municipio, cominciano a sentire i vantaggi d'una istruzione più sviluppata. Ma disgraziatamente nei villaggi i baili e i loro scabini, non sanno, per la maggior parte, nè leggere, nè scrivere; ma seriamente si cerca di porre rimedio a un tale stato di cose. In questo stato degli animi il più piccolo paragrafo della legge basterebbe a provocare una più assidua frequenza alle scuole senza perciò ricorrere all'istruzione obbligatoria.

DIARIO

Fu nella seduta del 27 ottobre che il Parlamento germanico ha approvato senza discussione in terza lettura la Convenzione franco-germanica. In quella del 25 era stata approvata in prima e seconda lettura. Durante la discussione, che allora seguì, il principe Bismarck dichiarò che la sostituzione di certe clausole riguardanti le guarentigie territoriali della Francia era cosa giovevole ad ambe le parti contraenti; epperciò, coll'approvazione dell'imperatore, si scelse d'accordo un altro modo, cioè: di dichiarare neutrali i dipartimenti sgombrati. Il rimanente del territorio occupato presenta guarentigie altrettanto sufficienti per tre miliardi e mezzo quanto per tre. Riguardo alle stipulazioni concernenti il periodo transitorio per gli affari doganali dell'Alsazia-Lorena, il cancelliere fece notare che si era pensato di sopprimere ogni periodo transitorio, ma che bisognava considerare se i vantaggi politici derivanti da tale soppressione non verrebbero annullati dai danni economici che dovevano seguirne. Soggiunse che, per quanto spetta alle modificazioni territoriali, il governo francese aveva chiesto ancora alcune località sul confine del Lussemburgo, e un grande stabilimento industriale, ma che tale domanda era stata respinta.

Si legge nella *Neue Freie Presse*, che a Vienna si tenne, nel giorno 26 ottobre, un Consiglio dei ministri cisleitani sotto la presidenza dell'imperatore, il quale avrebbe dichiarato di accettare la demissione del gabinetto Hohenwart. I ministri continuerebbero a disimpegnare provvisoriamente gli affari dei proprii dicasteri.

Anche il *Tagblatt*, e generalmente tutti gli altri giornali di Vienna affermano che, riguardo alla crisi ministeriale, fu presa una decisione conforme alle opinioni dei ministri per gli affari comuni dell'impero.

Il *Constitutionnel* scrive: Gli ultimi dispacci di Corsica annunziano che la proposta, fatta dal signor Gavini nel Consiglio generale, di protestare contro la presenza della squadra e l'invio di un commissario generale, è stata respinta da 30 voti contro 20. Il signor Gavini pubblicò tuttavia la sua protesta nei giornali dell'isola.

Lo stesso giornale soggiunge che il principe Napoleone ha rassegnate le sue dimissioni da consigliere generale, prima ancora della verificazione dei poteri.

Il Consiglio di revisione, a Versailles, incaricato di esaminare il ricorso in appello del sig. Rossel, giudicò che l'articolo 238 che condanna il militare che passa al nemico, colpisce parimenti il militare che passa nelle file dei ribelli.

Epperciò il Consiglio ha rigettato il ricorso di Rossel.

Il 26 di questo mese, il presidente della repubblica, signor Thiers, ha assistito alla seduta delle cinque classi dell'Istituto di Francia, presieduta dal signor Giulio Simon nella sua qualità di ministro della pubblica istruzione. Il signor Thiers fu per parte del dotto consesso l'oggetto di una vera ovazione, alla quale prese parte anche il pubblico che assisteva.

Al Congresso delle Cortes spagnuole, nella seduta del 23 ottobre, il conte Torene chiamò l'attenzione del governo sugli avvisi che l'Internazionale aveva fatti affiggere il giorno innanzi; ed invitò il governo ad intervenire per prevenire qualunque attacco diretto contro il Parlamento e contro i deputati, fatti segno ad oltraggi dai suddetti affissi.

Il signor Josè y Hevia chiese che si desse lettura dell'articolo 174 del codice penale e di altri articoli, non meno che dell'articolo 19 della Costituzione. L'oratore lagnossi che nella tumultuosa radunanza dell'Internazionale siasi fatta ingiuria al diritto e alla dignità del Congresso.

Il ministro dell'interno disse che l'Internazionale ha oltraggiato il Parlamento e il governo; e che egli, senza por tempo in mezzo, sollecitò i tribunali a procedere conforme alla legge. Tali eccessi confermano che l'Internazionale è un'associazione illegale e incostituzionale, un'associazione che deve essere combattuta risolutamente, nell'interesse dell'incivilimento e della libertà.

A Costantinopoli, una comunicazione ufficiale, pubblicata dai cinque giornali di quella capitale, reca che, per l'eliminazione di certi impieghi inutili, e la soppressione di certi fondi destinati al servizio della prefettura e del ministero di polizia, dei quali fondi si faceva un impiego abusivo, il governo ha effettuato una economia annua di 6 milioni di lire. In quella vece, il sultano ha accordato pensioni a un certo numero di vecchi servitori dello Stato. Il governo spera di potere ben presto effettuare una nuova economia molto più considerevole, che verrà pure resa nota al pubblico.

La *Turquie* del 12 annunzia che la granduchessa ereditaria di Russia, la quale si trovava in Grecia, ha attraversato il Bosforo a bordo del battello *Alexandra*, recandosi in Crimea. Il generale Ignatieff prese bordo nello stesso vapore per accompagnare la granduchessa fino a Livadia, dove risiede attualmente la famiglia imperiale.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Concorso

È aperto il concorso per titoli all'ufficio di professore nel R. Istituto tecnico di Sassari, fondato con R. decreto 15 ottobre corrente, per gli insegnamenti seguenti:

1. Lettere italiane, con stipendio di . . . . L. 1760
2. Storia . . . . » 1760
3. Lingua francese . . . . . . » 1400
4. Lingua inglese . . . . . . » 1400
5. Matematiche elementari . . . » 1760
6. Storia naturale e geografia fisica » 1400
7. Fisica e meccanica . . . . . » 1760
8. Disegno a mano libera e disegno ornamentale . . . . » 1400

Gli aspiranti dovranno presentare le loro istanze corredate dei documenti che comprovano la loro idoneità al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio in Roma entro il 12 del mese di novembre prossimo.

Firenze, li 20 ottobre 1871.

Pel Ministro: Raccioppi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Concorso alla cattedra di economia politica nella R. Università di Genova.

A norma delle disposizioni contenute nella sezione 1ª del capo III della legge 13 novembre 1859, è aperto il concorso per la nomina del professore di economia politica nella R. Università di Genova.

Tale concorso si farà per titoli e per esame, o per tutte due le forme; ed avrà luogo presso l'Università predetta.

Gli aspiranti dovranno presentare le loro domande ed i loro titoli a questo Ministero della Pubblica Istruzione entro il mese di dicembre p. v.

Firenze, 16 ottobre 1871.

Il Segretario Generale: G. Cantoni.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI TREVISO.

Avviso di concorso.

Il Consiglio provinciale nella seduta del 18 corrente ha deliberato che per il posto da coprirsi interinalmente in attesa de' nuovi regolamenti per l'insegnamento della fisica e meccanica elementare in questo Istituto tecnico industriale e professionale, giusta l'avviso 19 luglio prossimo decorso, venga riaperto il concorso nella qualità di professore reggente coll'annuo stipendio di lire 1600 in via stabile, colla condizione che l'eletto abbia ad uniformarsi a tutte le prescrizioni provenienti dai nuovi organici.

In esecuzione di ciò si pubblica il nuovo concorso a tutto il seguente mese di ottobre esigendosi dagli aspiranti:

Che le istanze siano corredate:

a) Della fede di nascita;

b) Certificato di sana e robusta costituzione fisica;

c) Stato di famiglia;

d) Fedina politico-criminale;

e) Diploma di laurea nelle scienze fisiche e matematiche, od altro equipollente;

f) Attestato degli studi percorsi, ed uffici sostenuti;

g) Opere pubblicate, ed ogni altro titolo valevole a provare l'idoneità all'insegnamento di cui si tratta.

Che a ciò sia aggiunta una obbligazione formale di assumere le rispettive incombenze per tutto il corso di anno scolastico cominciato, e di dare un preavviso di tre mesi per l'eventuale cessazione nel successivo.

L'eletto dovrà trovarsi al posto non più tardi di otto giorni dalla comunicazione della nomina.

Le istanze che non avessero gli estremi contemplati, che pervenissero dopo il termine stabilito, o che, unitamente ai rispettivi allegati non ottemperassero alla legge sul bollo, saranno respinte.

Gli aspiranti dovranno eziandio indicare precisamente il loro domicilio pel ricapito delle carte.

La nomina è di competenza del Consiglio provinciale.

Treviso, li 30 settembre 1871.

Il prefetto presidente
Bettoni.

Il deputato provinciale **L. Giacomelli** — *Il segretario capo* **Peratoner.**

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI VENEZIA.

Avviso di concorso.

Resosi vacante il banco del lotto n. 2 in Venezia, provincia di Venezia, il quale, in base ai risultati dell'ultimo triennio, diede la media proporzionale di annue lire 6856 28 di aggio lordo, ne viene aperto il concorso a tutto il giorno 2 novembre 1871.

Ogni aspirante dovrà far pervenire a questa Direzione, entro il termine di cui sopra, la propria domanda in bollo di regola, corredata della dichiarazione di essere pronto a prestare quella malleveria in titoli del Debito Pubblico del Regno d'Italia che verrà determinata dalla competente autorità superiore, e dei documenti pure in carta da bollo, comprovanti tanto i requisiti voluti dall'art. 135 del regolamento sul lotto approvato con decreto Reale 9 giugno 1870, numero 5708, quanto i titoli che militar potessero a di lui favore.

Si fa però avvertenza che nel conferimento del detto banco, pel disposto dall'articolo 136 del ricordato regolamento, sarà data la preferenza;

a) Ai pensionati a carico dello Stato, purchè rinunzino al godimento della pensione;

b) Agli impiegati in disponibilità od in aspettativa colla cessazione dell'assegno relativo;

c) Ai ricevitori dei banchi di minore importanza che ne facessero ricerca.

Concorrendo simultaneamente pensionati ed impiegati in disponibilità ed in aspettativa, la preferenza sarà accordata sopra i criterii stabiliti col R. decreto 19 febbraio 1871.

Gli obblighi dei ricevitori del lotto sono determinati dai Reali decreti 5 novembre 1863, n. 1534, 11 febbraio 1866, n. 2817, e dal regolamento 9 giugno 1870 sopracitato.

Venezia, addì 17 ottobre 1871.

Il Direttore: Marzucchi.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Genova, 29.

È giunto stasera da Savona il principe Napoleone; ripartirà domani per Firenze.

Parigi, 29.

Dicesi che il ministro della guerra punì Nansouty con due mesi di prigione.

Bukarest, 29.

Il principe aprì personalmente la Camera.

Il discorso del trono promette diversi progetti pel miglioramento di tutti i rami dell'amministrazione.

Dice che il governo presenterà i progetti di convenzione telegrafica coll'Austria, e di una convenzione postale colla Russia. Tutti gli atti risguardanti la questione delle ferrovie saranno presentati alla Camera.

Chiusura della Borsa di Firenze — 30 ottobre

	28	30
Rendita 5 0/0	64 63 1/4	64 71 1/4
Napoleoni d'oro	21 17	21 15
Londra 3 mesi	26 50	26 50 1/2
Marsiglia, a vista	103 05	103 —
Prestito Nazionale	83 80	83 40
Azioni Tabacchi	731 —	729 —
Obbligazioni Tabacchi	492 —	492 —
Azioni della Banca Nazionale	2965 —	2955 —
Ferrovie Meridionali	421 —	416 87
Obbligazioni id.	193 —	194 —
Buoni Meridionali	500 —	500 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	84 80	84 80
Banca Toscana	1618 1/2	1628 1/2

Borsa buona.

TELEGRAMMA METEOROLOGICO

28 *ottobre.*

Vento debolissimo o moderato di Nord in tutte le coste del Mediterraneo con bel tempo.

750 mm. Greencastle. 55 Penzance, Skudesnas ed Aparanda. 60 Lorient, Cherbourg e Christiania. 65 Stettin e Pietroburgo.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA, via de' Lucchesi, n. 4.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

Addì 30 ottobre 1871

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Genova	30	—	—	Rendita italiana 5 0/0	1 luglio 71	— —	64 70
Napoli	30		—	Consolidato romano 5 0/0	»	—	64 50
Livorno	30	—	—	Imprestito Nazionale	1 ottob. 71	— —	83 50
Firenze	30	— —		Detto piccoli pezzi	»	—	84 —
Venezia	30	99 [illegible]		Obblig. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	— —
Milano	30	— —		Certificati sul Tesoro 5 0/0	1 ottob. 71	537 50	490 —
Ancona	30	—		Detti Emissione 1860-64	»	— —	60 —
Bologna	30	—		Detti concambiati	»	— —	65 75
Parigi	90	— —	— —	Prestito Romano, Blount	»	— —	65 50
Marsiglia	90	101 60	101 10	Detto Rothschild	1 giugno 71	— —	67 —
Lione	90	—	—	Banca Nazionale italiana	1 luglio 71	1000	— —
Londra	90	26 48	26 38	Banca Romana	»	1000 —	1132 —
Augusta	90		—	Banca Generale		— —	568 —
Vienna	90			Azioni Tabacchi	»	500 —	— —
Trieste	90	—	— —	Obbligazioni dette 6 0/0	»	500 —	— —
		Marenghi d'oro da 20 fr.	— —	Strade Ferrate Romane	1 ottobre 65	500	100 —
				Obbligazioni dette	1 luglio 71	500	175 —
				Strade Ferr. Meridionali	»	500 —	— —
				Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500 —	— —
				Società romana delle Miniere di ferro		537 50	—
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 71	500 —	637 50
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	387 —
				Detti [illegible]		180 —	70 —

OSSERVAZIONI

Visto: *Il Deputato di Borsa*
Giuseppe Ribacchi.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 29 *ottobre* 1871.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	759 2	758 5	757 7	758 6	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	5 0	15 2	16 2	10 7	Termometro
Umidità	84 | 5 50	47 | 6 02	42 | 5 66	66 | 6 39	Massimo = 16 2 C. = 12 9 R.
Anemoscopio	N. 4	N. 5	O 2	N. 3	Minimo = 4 7 C. = 3 7 R.
Stato del cielo	10. chiaro	9 qualche cirro al Sud	10. belliss.	10. belliss.	

SOCIETÀ DELLE STRADE FERRATE del Sud dell'Austria, della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale

I signori portatori di azioni sono avvisati che il Consiglio d'amministrazione della Società delle ferrovie del Sud dell'Austria, della Venezia, della Lombardia e dell'Italia Centrale ha fissato in L. 7 50 per ogni azione l'acconto sul dividendo dell'esercizio 1871.

Il pagamento relativo avrà luogo sulla presentazione del primo *coupon* dell'anno 1871 a cominciare dal giorno 2 novembre prossimo:

A Torino, presso la Cassa della Società (stazione di Porta Nuova).

A Milano, presso il signor C. F. Brot, banchiere (via del Giardino).

A Firenze, presso il signor Orazio Landau, banchiere (piazza Madonna degli Aldobrandini).

E nelle stazioni seguenti:

Acqui, Alessandria, Arona, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia (Agenzia di città), Carrara, Casale, Chiavari, Chivasso, Codogno, Cremona, Cuneo, Ferrara, Firenze (Agenzia di città), Genova P. P., Genova (Agenzia di città), Ivrea, Lodi, Lucca, Mantova (Agenzia di città), Modena, Novara, Novi, Padova, Parma, Pavia, Pescia, Piacenza, Pinerolo, Pisa, Pistoia, Prato, Reggio, Rovigo, Savigliano, Savona, Spezia, Tortona, Treviso, Udine, Valenza, Venezia, Venezia (Agenzia di città), Vercelli, Verona P. V., Vicenza, Viareggio, Voghera, Voltri.

Torino, il 25 ottobre 1871.

4510 **La Direzione Generale.**

SOCIETÀ GENERALE DI CREDITO AGRARIO nei circondari di Roma Marittima e Campagna

Non avendo avuto luogo l'assemblea generale degli azionisti il giorno 26 del volgente mese per mancanza del numero prescritto nell'art. 25 dello statuto sociale, viene essa convocata per la seconda volta il giorno 10 novembre prossimo venturo, nel locale della sede della Società, posta in Roma in via delle Stimmate, n. 34, piano primo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno.

1. Riconoscere ed approvare il versamento delle quote sociali.
2. Discutere ed approvare lo statuto sociale.
3. Nomina dei consiglieri d'amministrazione.
4. Comunicazioni varie.

Non potranno intervenire all'adunanza che i portatori di n. 10 azioni almeno, i di cui titoli dovranno essere depositati cinque giorni prima presso la Direzione della Società suddetta.

Roma, 27 ottobre 1871.

4533 *Per i Promotori.* LEOPOLDO GHIBELLI.

(3a *Pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE

Avviso.

All'appoggio di regolari documenti fu chiesta la rettifica in *Bouvier Gioachino del fu Giuseppe Francesco, consigliere presso la Corte di Ciamberì*, della intestazione dei certificati d'iscrizione n. 408 di quarantacinque azioni, e n. 2638 di quattro dette, rilasciati dalla sede di Torino, il primo in data 11 febbraio 1869 in capo a *Bouvié Gioachino*, ed il secondo in data 14 febbraio 1871 in capo a *Bouvier Gioachino fu Claudio Stefano, consigliere alla Corte d'appello di Ciamberì*, allegando che queste intestazioni provenivano da puro equivoco in cui incorse l'incaricato dell'acquisto delle azioni suddette.

La Direzione Generale della Banca reca pertanto a pubblica notizia che, dopo un mese dalla data del presente avviso, ove non sorgano legali opposizioni, farà emettere dalla sede di Torino un nuovo certificato d'iscrizione intestato conformemente alla rettifica richiesta, ed annullare quelli n. 408 e 2638 suddescritti asserti errati, a cui perciò non dovrà più essere attribuito alcun valore.

Firenze, 5 ottobre 1871. 4238

(2a *Pubblicazione*).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE

Avviso.

Fu chiesta la rettifica in *Gastinelli avvocato Pier Filippo del vivente Pietro Luigi* della intestazione del certificato d'iscrizione n. 3183 di due azioni, rilasciato dalla sede di Torino in data del 14 luglio anno corrente, in capo a *Gastinelli avvocato Pier Filippo fu Pietro Luigi*, allegando che fu per equivoco del cedente delle due azioni suddette se furono intestate colla paternità in *fu Pietro Luigi* anzichè in *del vivente Pietro Luigi*.

La Direzione Generale della Banca reca pertanto a pubblica notizia che dopo un mese dalla data del presente avviso, ove non sorgano legali opposizioni, farà emettere dalla sede di Torino, presso cui trovansi inscritte le suaccennate due azioni, un nuovo certificato in capo a *Gastinelli avvocato Pier Filippo del vivente Pietro Luigi*, ed annullare quello n. 3183 suddescritto.

Firenze, 16 ottobre 1871. 4380

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

La quarta sezione del tribunale civile di Napoli, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione del Debito Pubblico dello Stato che la rendita di lire mille ottocento settanta annue risultante dal certificato n. 45146, in testa di Navarro Luigi fu Giuseppe, domiciliato in Napoli, sia intestata al sacerdote Caccavale Gaetano fu Filippo, erede testamentario del defunto intestatario.

Così deliberato da' signori cavaliere Giuseppe Cangiano vicepresidente, cavaliere Francesco Errico Giordano e Giuseppe Pisani giudici.

Il dì 16 ottobre 1871.

4454 Gennaro Scarpati, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(3a *pubblicazione*)

A richiesta de' coniugi Isabella Mussi fu ... Giuseppe e Camilla Buzzetti, e Ferreau ingegnere Giuseppe, residenti in Piacenza, il tribunale civile e correzionale di Piacenza con suo decreto 9 agosto 1870 autorizzò il tramutamento in tre certificati al portatore di lire 25 di rendita del certificato della rendita di lire 75 del Debito Pubblico, creazione 15 e 16 giugno 1827, legge 4 agosto e regolamento e decreto 5 settembre 1861, certificato n. 292, rilasciato da Torino il 17 luglio 1863, sotto il n. 14193, al nome della detta Camilla Buzzetti, e già vincolato per la professione del detto ingegnere Ferreau.

Piacenza, 30 agosto 1871.

4137 Perinetti sost. Cerutti.

4184 AVVISO.
(3a *pubblicazione*)

Con decreto pronunziato in Camera di consiglio dal tribunale civile di Ravenna li 7 settembre 1871 è stato dichiarato che le minorenni Creusa ed Edmea sorelle Della Valle insieme alla loro madre ed amministratrice legittima Letizia Luciani, vedova Della Valle, domiciliate in Ravenna, come le sole ed uniche eredi intestate del fu loro padre e marito rispettivo Bruto Della Valle del fu Antonio, hanno diritto alla traslazione e tramutamento del certificato in data di Torino 16 aprile 1864, della annua rendita di L. 110, iscritto sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, sotto il num. 83483, spettante al medesimo alla madre l'usufrutto legale di una virile, ed il resto alle nominate di lei figlie. Ciò si deduce a pubblica notizia a senso e per gli effetti dell'art. 111 del regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

4 ottobre 1871.

Enrico Zampi.

AVVISO.

Il signor Carlo Pratesi ha dichiarato a questo Sindacato aver disperso il titolo provvisorio del Prestito della città di Barletta, serie 2664, n. 18, ed ha richiesto il corrispondente titolo definitivo. S'invita quindi chiunque possa aver diritto al detto titolo a farne denunzia a questo Sindacato fra trenta giorni da oggi.

E decorso tal termine il titolo definitivo del Prestito della città di Barletta, serie 2664, n. 18, sarà consegnato ad esso sig. Carlo Pratesi, restando nullo e di nessun valore il relativo titolo provvisorio.

Livorno, 25 ottobre 1871.

4514 Carlo Pratesi.

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Prima denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato di num. 151555, per la somma di lire 30, sotto il nome di Cecchi Stefano.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritto sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 24 ottobre 1871. 4499

Cassa Centrale di Risparmi e Depositi di Firenze.

Terza denunzia di un libretto smarrito della serie terza, segnato di num. 123549, per la somma di lire 270, sotto il nome di Mariani Anna.

Ove non si presenti alcuno a vantare diritto sopra il suddetto libretto, sarà dalla Cassa centrale riconosciuto per legittimo creditore il denunziante.

Firenze, li 23 ottobre 1871. 4500

ESTRATTO DI DECRETO.
(2a *pubblicazione*)

Sull'istanza delli signori Volpato Urbano Luigi e Marco Antonio, di Torino, il tribunale civile di Torino con suo decreto delli 10 corrente ottobre autorizzò il tramutamento dei tre certificati di rendita intestati all'or defunto professore Giovanni Volpato, uno avente la data del 23 marzo 1870, ed il n. 140124, di annue lire 1030, con decorrenza dal 1° gennaio 1870, l'altro in data 30 aprile 1869, col n. 133418, con decorrenza dal 1° gennaio 1870, ed il terzo in data 11 febbraio 1862, col n. 2710, d'annue lire 200, con decorrenza dal 1° gennaio 1870, per essere convertiti in altri certificati nominativi, cioè uno di lire 500 al Volpato Luigi Urbano fu Giovanni, e l'altro per lire 505 al Volpato Marco Antonio fu Giovanni, e per le rimanenti lire 725 in cartelle al portatore da rimettersi per lire 365 al detto Volpato Luigi Urbano, e per 360 al Volpato Marco Antonio predetto.

Torino, li 14 ottobre 1871.

4392 Mazza sost° Petiti.

4324 AVVISO.
(2a *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Bari con deliberazione emessa nella camera di consiglio nel giorno 2 agosto 1871 (come da estratto n. 1137 della cancelleria di quel tribunale) ha accolto la domanda inoltrata dai signori Anna Michele De Mola fu Pietro, coniugi Anna Capitanio fu Luigi e Domenico Boggiano, non che Domenico, Pietro, Michele, Giambattista e Paolo Capitanie fu Luigi, tutti di Monopoli, omologando l'atto di notorietà ricevuto da quel pretore con verbale del 10 luglio, comprovante essere i ricorrenti stessi i soli eredi legittimi del defunto dottor fisico Paolo Di Mola fu Pietro, ed ha autorizzato i medesimi a presentarsi all'Amministrazione del Gran Libro del Debito Pubblico dello Stato, perchè venga disintestato un titolo di rendita iscritta sul detto Gran Libro di annue lire 2000, sotto il n. 115343, intestato al defunto dottor fisico De Mola sunnominato, ed ora spettante ai suddetti quali eredi legittimi.

La presente inserzione è richiesta dall'articolo 89 del regolamento 8 ottobre sul Debito Pubblico.

Roma, 12 ottobre 1871.

Romolo Piccirilli, proc.

4542 NOTIFICANZA.
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Torino:

Udito in Camera di consiglio il ricorso, ecc.,

Autorizzò con decreto 25 ottobre 1871 la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento della rendita nominativa 5 per cento, creazione 10 luglio 1861, a favore di *Caterina Chicco*, nubile, fu Giovanni, deceduta il 24 agosto scorso in Casale, avente il n. 99767, della rendita di annue L. 270, dichiarando tale rendita devoluta al ricorrente Chicco Giuseppe fu Giovanni, dimorante in Torino, fratello della defunta, ed erede in forza di testamento olografo 29 ottobre 1870, depositato con atto 31 agosto 1871, ricevuto Negri, notaio a Casale, e debitamente registrato al numero 1795.

Torino, 29 ottobre 1871.

Avv. Zanazzio, sost. Chicco.

NOTIFICANZA
per tramutamento di certificati nominativi di rendita 5 per cento.
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Pinerolo, sopra ricorso della signora Orsola, moglie di Pietro Baruzzi, e Caterina vedova di Alessandro Alliaudi, sorelle, figlie del fu Michele Rubatti, nate a Pinerolo, domiciliate la prima a Torino e la seconda a Pinerolo, con quale ricorso, e nella loro qualità di coeredi del loro fratello D. Luigi Rubatti, nato e domiciliato a Pinerolo, ivi deceduto l'8 giugno 1871, con testamento olografo del 14 agosto 1869, depositato presso il notaio Ciochino con atto 21 giugno 1871, le esponenti chiedevano il tramutamento in cartelle al portatore di due certificati nominativi intestati a D. Luigi Rubatti, di rendita 5 per cento, consolidato 1861, aventi l'uno il n. 137,427 pella rendita di lire 300, e l'altro il n. 23205 pella rendita di lire 100, emanò il seguente decreto in data 4 ottobre 1871:

« Richiede l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato a ridurre al portatore le citate due rendite nell'interesse delle ricorrenti e per gli effetti voluti dalla legge. » 4509

ESTRATTO DI ORDINANZA.
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Roma, il giorno 16 settembre 1871, sulla richiesta della signora Agnese Faberi e della di lei figlia minorenne Angela Santarelli eredi, la prima usufruttuaria e la seconda proprietaria del fu Giorgio Santarelli, come da testamento in atti Apolloni del 1° decembre 1870, ha emanato in camera di consiglio la seguente ordinanza:

Visto, ecc. Attesochè ecc. Viste le conclusioni del Pubblico Ministero:

Autorizza il signor direttore del Debito Pubblico a trasferire a nome di Agnese Faberi del fu Francesco e sua figlia minorenne Angela Santarelli del fu Giorgio, ambidue romane, domiciliate via degli Offici dell'Ecc.mo Vicario, num. 28, la iscrizione di rendita di scudi cinque e baiocchi 31 9/10, al numero 37389 del certificato, e n. 17533 di registro, rilasciata il 10 agosto 1858, la prima come usufruttuaria, e la seconda come proprietaria della detta rendita, vincolata durante la minorile età della detta Angela.

Roma, li 16 settembre 1871.

4525 Alessandro Venuti, not. di coll.

NOTA
per tramutamento di certificato nominativo del Debito Pubblico in cartelle al portatore.
(1a *pubblicazione*)

Sull'instanza delli Luigi, Felice, Giuseppe e Silvio fratelli Fracchia del vivente Gioanni, di Grava, non che del signor prevosto don Vincenzo Depaoli fu Mauro, di Pontecurone, il tribunale civile e correzionale d'Alessandria con decreto 2 ottobre 1871, ed in conformità degli articoli 78 e seguenti del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico in data 8 ottobre 1870, approvato con decreto Reale dello stesso giorno, n. 5942, autorizzò la Direzione Generale dello stesso Debito Pubblico ad operare il tramutamento della cartella nominativa della rendita di L. 510, avente la data 4 luglio 1863, ed il numero 72559, categoria cinque per cento, intestata a Fracchia Arpalice nata Rusconi fu Francesco, domiciliata in Alessandria, in altrettante cartelle al portatore per la stessa rendita di L. 510, con dichiarazione spettare la medesima ai detti instanti, nella loro qualità di eredi proprietari quanto ai fratelli Fracchia, e di usufruttuario, come cessionario del Gioanni Fracchia padre, quanto al don Vincenzo Depaoli, della predetta Arpalice Fracchia-Rusconi.

Il che tutto si deduce a pubblica notizia a seconda del prescritto dell'articolo 89 del precitato regolamento, e per quell'effetto che di dritto.

Alessandria, il 21 ottobre 1871.

4472 Bertolaja caus. Alessandro.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Napoli, 2a sezione, con deliberazione del 30 agosto 1871 ha disposto quanto segue:

Ordina che della rendita di annue lite 50, contenuta nel certificato del 30 aprile 1868, in testa Parnoffi Luigi fu Pasquale, al numero 145,433, la direzione del Gran Libro ne faccia due distinti certificati, l'uno in testa Pasqua Parnoffi fu Luigi, moglie di Giuseppe Jermane, e l'altro in testa di Salvatore Parnoffi fu Luigi, successori ed eredi di quest'ultimo *ab intestato*, ciascuno di lire 25 liberi.

Firenze, 12 ottobre 1871.

4494 Avv. Luigi Quarto, esibitore.

DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale, sezione prima promiscua per le ferie, nelle persone dei signori cav. Vincenzo Tagliabue vicepresidente, dottor Eugenio Horvath e dottor Bassano Cesaris giudici:

Udita la relazione fatta da quest'ultimo in camera di consiglio;

Visto il ricorso ed uniti documenti;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, 26 settembre 1871;

Vista la legge per la soppressione delle Direzioni speciali del Debito Pubblico, allegato D, 11 agosto 1870, n. 5784, e ritenuto che la domanda è conformemente giustificata a sensi del relativo regolamento 8 ottobre 1870,

Dichiara:

a) Essere la signora Angiola Tremolati del fu Luigi vedova Arrigoni, maggiorenne, qui domiciliata, erede universale del fu Giuseppe Rossi *quondam* Gio. Battista, mancato ai vivi in questa città nel giorno 28 p. p. aprile, e ciò in virtù del di lui testamento 8 marzo 1871, ricevuto dal dottor Luigi Marinoni, notaio qui residente (sul quale fu pagata la tassa di lire 6, come da ricevuta del giorno primo and. maggio 1860, fol. 120, n. 2032 atti pubblici).

b) Di autorizzare la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la translazione ed il tramutamento al nome della precitata Angela Tremolati del fu Luigi vedova Arrigoni dei sottodescritti cinque certificati di rendita attualmente intestati al nome di Giuseppe Rossi fu Gio. Battista:

1° Certificato n. 41165, della rendita di lire 175, n. 8436 del registro di posizione, datato Milano li 9 agosto 1865.

2 Certificato n. 41991, della rendita di lire 50, n. 9507 del registro di posizione, datato Milano il 7 settembre 1865;

3 Certificato n. 43500, della rendita di lire 50, n. 11023 del registro di posizione, datato Milano 10 novembre 1865.

4° Certificato n. 43501, della rendita di lire 10, n. 11023 del registro di posizione, datato come al n. 3.

5° Certificato n. 43502, il resto come al n. 4.

Milano, li 2 ottobre 1871. — Sottoscritti: Tagliabue vicepresidente — P. Masciocchi vicecancelliere.

Per copia conforme

Milano, li 19 ottobre 1871.

4481 L. Muzzati.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

Con deliberazione del tribunale di Napoli de' 27 settembre 1871 per la morte di Michele de Lieto fu disposto così:

Che la Direzione del Debito Pubblico annullando i due certificati di rendita iscritta al cinque per cento sul Gran Libro del Debito Pubblico, il primo di annue lire ottantacinque, n. 19645, a favore di de Lieto Michele, di Carlo, domiciliato in Napoli, ed il secondo di annue lire mille seicento quindici, n. 19646, a favore di de Lieto Michele, fu Carlo, domiciliato in Napoli, entrambi rilasciati dalla disciolta Direzione di Napoli in data degli 8 agosto 1862, sotto il numero del registro di posizione 6953, intesti tutte le indicate lire mille settecento di rendita a favore del signor Filippo de Lieto, del fu Carlo, dei duchi di S. Martino a Casignano, col domicilio in Napoli, per la riscossione.

Così deliberato, ecc.

4474 Gennar Ant. Russo, proc.

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

Situazione a tutto il 30 Settembre 1871, col confronto di quella al 31 Agosto 1871.

TITOLI	Al 31 Agosto 1871 Attivo	Al 31 Agosto 1871 Passivo	Al 30 Settembre 1871 Attivo	Al 30 Settembre 1871 Passivo
Debitori per capitali fruttiferi — Amministrazioni dello Stato — Buoni del Tesoro	4,394,812 43	»	4,046,202 70	»
Debitori per capitali fruttiferi — Amministrazioni dello Stato — Fondi pubblici	1,993,631 63	»	2,001,864 10	»
Debitori per capitali fruttiferi — Amministrazioni dello Stato — Rendita consolidata 3 p. 100	46,620 28	»	46,810 57	»
Debitori per capitali fruttiferi — Comuni e Provincie — Imprestiti diretti	4,974,475 59	»	5,374,680 60	»
Debitori per capitali fruttiferi — Comuni e Provincie — Fondi pubblici	5,768,693 56	»	5,792,435 78	»
Debitori per capitali fruttiferi — Corpi morali — Imprestiti diretti	4,545,216 21	»	4,556,143 93	»
Debitori per capitali fruttiferi — Corpi morali — Fondi pubblici	3,208,822 77	»	3,176,564 93	»
Debitori per capitali fruttiferi — Imprestiti a privati	8,155,343 08	»	8,397,217 69	»
Debitori per capitali fruttiferi — » » contro deposito di valori pubblici	258,971 66	»	259,327 20	»
Debitori per capitali acquistati mediante sconto	2,468,289 82	»	2,440,496 48	»
RR. prefetture in conto esazioni	»	»	»	»
Cassieri delle Casse affiliate di 2a classe in conto corrente	65,485 30	»	53,447 84	»
Debitori diversi infruttiferi	69,645 71	»	63,244 29	»
Nostra Cassa pel valore di titoli di credito depositati da diversi per cauzioni, ecc.	386,516 02	»	386,516 02	»
Masserizie e mobili	24,756 94	»	24,756 94	»
Benistabili (Acquisti, miglioramenti e nuove costruzioni)	786,249 81	»	792,651 23	»
Stampati e libretti in essere	12,227 36	»	12,227 36	»
Risparmi e depositi versati nella Cassa centrale	»	27,469,380 44	»	27,838,284 54
Casse affiliate di 1a classe in conto corrente	»	2,481,091 23	»	2,491,038 56
Risparmi e depositi versati nelle Casse affiliate di 2a classe	»	3,942,609 27	»	3,935,836 66
Doti infruttifere delle Casse affiliate di 2a classe	»	30,269 »	»	30,269 »
Imprestiti passivi, conti correnti e cauzioni	»	645,149 87	»	583,495 62
Doti fruttifere delle Casse affiliate di 1a classe	»	45,690 28	»	45,901 68
Creditori diversi per varii titoli	»	20,750 79	»	23,150 79
R. Governo per tassa di ricchezza mobile a carico dei nostri impiegati e pensionati	»	2,078 64	»	2,370 42
Fondo a disposizione del Consiglio di amministrazione per remunerare i nostri impiegati	»	»	»	»
Profitti e perdite sui titoli di pubblico credito	»	46,154 75	»	48,472 15
Pigionali	»	11,528 18	»	12,713 39
Tassa di registro e bollo sugl'imprestiti contro valori pubblici	»	1 48	»	44 08
Sconti attivi	»	484,819 98	»	477,300 90
Tassa di ricchezza mobile e diverse	54,239 21	»	61,431 66	»
Cassa di contanti	595,926 65	»	586,842 40	»
Fondo di riserva affetto a spese straordinarie di amministrazione	»	225,884 97	»	226,042 31
AVANZI AL NETTO	»	2,404,515 15	»	2,407,941 47
	37,809,924 03	37,809,924 03	38,072,861 57	38,072,861 57

Dalla Ragioneria della Cassa centrale di Risparmi e Depositi — Firenze, li 18 ottobre 1871.

Visto dal Direttore
L. Strozzi Alamanni.

4421

Il Primo Ragioniere
F. Pinucci.

Tramutamento di rendita al portatore.
(1a *pubblicazione*)

Sull'instanza del signor cavaliere avvocato Giuseppe Calcagno del vivente signor Pietro, residente a Cuneo, per tramutamento al portatore degli infradescritti certificati, il tribunale civile di Cuneo ha pronunciato il decreto del tenore seguente:

Il tribunale civile e correzionale di Cuneo,

Intesa in camera di consiglio lettura del ricorso ed uniti documenti statagli fatta dal cavaliere avvocato Giovanni Fantini;

Ritenuto che dai prodotti documenti risulterebbe che il ricorrente cavaliere avvocato Giuseppe Calcagno sarebbe stato chiamato erede universale delle sostanze mobili ed immobili del fu cavaliere capitano in ritiro Giuseppe Calcagno di lui zio paterno deceduto in stato nubile e senza discendenti nè ascendenti;

Che perciò nulla osterebbe a che i due certificati nominativi, il primo col n. 56918, della rendita di lire 135; il secondo col n. 56917, della rendita di lire 20, caduti in detta eredità, vengano prosciolti da ogni vincolo e resi liberi a favore del predetto ricorrente;

Perciò in applicazione dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1870 e 79 del regolamento 8 ottobre stesso anno,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento della rendita preindicata, cioè l'una portante il n. 56918, della rendita di lire 135, e l'altra col n. 56917, della rendita di lire venti del Debito Pubblico del Regno d'Italia al nome di Calcagno Giuseppe capitano fu Bartolomeo, domiciliato a Cuneo, a favore del di lui erede universale cavaliere avvocato Giuseppe Calcagno del vivente Pietro residente a Cuneo.

Cuneo, li 17 ottobre 1871.

All'originale sottoscritti: Matteoda ff. di presidente e Maina vicecancelliere.

4436 Rovere Vincenzo, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale di Termini Imerese con sua deliberazione del 19 gennaio 1871 in camera di consiglio statuì quanto appresso:

Il tribunale adottando la requisitoria del Pubblico Ministero omologa la divisione fatta tra tutti gli anzidetti chiedenti Margherita Saletta vedova Siragusa Gioachino, quale amministratrice dei suoi figli minori Provvidenza, Rosina ed Antonio Siragusa, la signora Anna Bonforti vedova di Siragusa dottore Enrico, pure amministratrice dei suoi figli minori Marianna, Giuseppe ed Enrico Siragusa ed il signor Ignazio Siragusa fu Giuseppe ed i signori Pietro, Marianna e Benedetta Siragusa figli del detto fu Gioachino e di detta Margherita Saletta, il primo avvocato, le sorelle nubili, con la qualità tutti di eredi beneficiati del sacerdote Antonio *Siracusa* arciprete, mercè l'atto pubblico ricevuto dal notaro Domenico Pace Cirello da Sclafani il 26 dicembre 1870, ordina che i titoli di credito sul Debito Pubblico del Regno di numero quattordicimila settecento cinquanta, la di cui rendita è di lire cinque; per lire cinquantanove di numero ottomila sessantanove, la di cui rendita di lire 200 ed il capitale di lire 2360; di numero quattromila trecento sessantotto, la di cui rendita è di lire 125, ed il capitale di lire 1400; di numero ottomila ottocento trentadue, la di cui rendita è di lire 60 ed il capitale di lire 708, giusta il corso di Borsa fossero trasferiti ed assentati in favore, cioè:

1° Lire 135 di rendita, in favore della signora Anna Bonforti vedova del fu Enrico Siragusa, colla qualità di madre e legittima amministratrice dei suoi figli minori signori Marianna, Giuseppe ed Enrico Siragusa Bonforti, cioè lire 45 spettanti alla signorina Marianna, lire 45 al signor Giuseppe e lire 45 al signor Enrico Siragusa Bonforti.

2° Lire 75 in favore della signora Margherita Saletta vedova del fu Gioachino Siragusa e qual madre e legittima amministratrice dei suoi figli minori signori Provvidenza, Rosina ed Antonio Siragusa Saletta, cioè lire 25 spettanti alla signora Provvidenza, lire 25 alla signora Rosina e lire 25 al signor Antonio Siragusa Saletta.

3° Lire 125 a favore del signor Ignazio Siragusa e che fossero tramutate al portatore.

4° Che le rimanenti lire 55 appartenenti ai maggiori di età Pietro e Marianna e Benedetta Siragusa e Saletta fossero traslatate al portatore e che il relativo titolo di rendita fosse consegnato al predetto signor Pietro Siragusa Saletta giusta la dichiarazione dei medesimi.

Ordina infine che i semestri maturati sino al 1° gennaio 1871 fossero pagati ai suddetti condividenti giusta la rappresentanza per capi e stirpi di sopra indicate.

Per estratto che si rilascia per servire di inserzione nel giornale ufficiale.

Oggi li 15 giugno 1871.

Il cancelliere

4487 Avv. Eullicale Frenio.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1 *pubblicazione*)

Dietro richiesta del signor Bartolommeo Dusi del fu Cosroe, il tribunale civile e correzionale di Venezia, in camera di consiglio, sezione 1a, col decreto 18 ottobre 1871 lo ha autorizzato a chiedere presso la R. Direzione del Debito Pubblico in Firenze la conversione del certificato di rendita di lire 75 datato da Napoli 3 giugno 1865, numeri 110343 e 43443 del registro di posizione, inscritta ed intestata al nome dell'ora defunta contessina Romilda di San Bonifacio di Federico per tramutare detto certificato in titoli al portatore, riconosciuto il pieno diritto nel signor Dusi per tale conversione ed autorizzando a tal fine la stessa R. Direzione del Debito Pubblico in Firenze a prestarsi al tramutamento suddetto; lo che si porta a pubblica notizia in conformità di quanto prescrive l'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870, pubblicato col R. decreto del giorno stesso, n. 5942.

Venezia, 24 ottobre 1871.

Per l'interessato

Carlo Dott. Gualandra del fu Paolo

4305 Not. res. in Venezia.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Genova sul ricorso di Gaetano ed Enrica Banchieri fu Giulio, con decreto in data 7 settembre 1871 autorizzò la Direzione del Debito Pubblico dello Stato ad operare il tramutamento della rendita iscritta sul Libro del Debito Pubblico a favore di essi Banchieri, nati e dimoranti in Genova, di due cartelle, l'una di lire 25 di rendita, iscritta sul certificato numero 85192, intestata a Giulio Banchieri, l'altra di lire 15 di rendita, iscritta sul certificato n. 133592, intestata agli aventi diritto alla [illegible] fu Giulio Banchieri per la quota spettante a detti Banchieri per eguale metà, quali unici eredi del Banchieri sopranominato.

Genova, 19 ottobre 1871. 4517

R. TRIBUNALE CIVILE DI PAVIA
(1a *pubblicazione*)

Visti gli articoli 78, 79, 82, 84, 89 e 90 del regolamento approvato col regio decreto 8 ottobre 1870, num. 5942, per l'Amministrazione del Debito Pubblico, in conformità della legge 11 agosto stesso anno, n. 5784, allegato D, e massime l'art. 2 di detta legge;

Questo competente tribunale deliberando in Camera di consiglio,

Dichiara:

Avere col presente decreto titolo di possesso e diritto gli istanti fratelli Tabacco Alessandro, Demetrio e Pompeo del fu Gaudenzio, di qui, al surriferito certificato in data da Torino, 18 aprile 1868, n. 122396 d'inscrizione, e n. 71227 di posizione, per l'annua rendita di L. 355 sul Debito Pubblico del Regno, al nome ora di Gaudenzio Tabacco fu Giovanni Antonio, e ciò stante l'esclusiva di loro proprietà per la successione in base al testamento 5 luglio 1857, depositato nel rogito Vaj 3 novembre 1866, e la successiva divisione dell'eredità dello stesso loro padre, come dall'istromento a rogito Parona 10 agosto p. p. Ed essere autorizzata la Direzione del Debito Pubblico ad operarne la traslazione ed il tramutamento a favore ed in capo ad essi trè fratelli Alessandro, Demetrio e Pompeo Tabacco, e pur anco la conversione in titoli al portatore, trascorso che sia il termine, e senza essersi fatta opposizione di che ai surrichiamati articoli 89 e 90 del regolamento 8 ottobre 1870, n. 5942.

Pavia, dal R. tribunale civile e correzionale, addì 20 settembre 1871.

Per il presidente in ferie: Chiarli, giudice anziano.

4465 Bottelli, vicecanc.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

Il tribunale di Napoli, per la successione testata del fu Luigi Forlè, con deliberazione del 6 ottobre 1871, dispone che la direzione del Debito Pubblico annulli il certificato numero 69,994, e di posizione 15,958, di annue lire 4295 di rendita iscritta al 5 per cento sul Gran Libro del Debito Pubblico con la data dei 3 marzo 1863, a favore di Forlè Luigi del fu Teodosio, e delle suaccennate annue lire 4295 di rendita ne intesti annue lire 1725 per la proprietà a Forlè Odoardo fu Luigi, e per l'usufrutto vitalizio a Luciani Maria Luisa fu Costanzo, vedova del cav. Luigi Forlè, entrambi domiciliati in Napoli, ne intesti altre annue lire 1720 per la proprietà a Forlè Sofia fu Luigi, e per l'usufrutto vitalizio alla stessa Luciani Maria Luisa fu Costanzo, e delle residuali annue lire 850 ne formi cartelle al portatore, e le consegni in Napoli al detto signor Odoardo Forlè fu Luigi.

Firenze, 14 ottobre 1871.

4493 Avv. Luigi Quarto, esibitore.

ESTRATTO DI DECRETO.
(1a *pubblicazione*)

Per gli effetti di cui all'articolo 89 del regolamento del Debito Pubblico degli 8 ottobre 1870, si deduce a pubblica notizia che il tribunale civile di Lecce, sovra ricorso inoltrato dai coniugi Giuseppe Mascali ed Irene Colella, ordinava in data del 18 settembre ultimo quanto appresso:

Il tribunale, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato signor Braccio, uniformemente alle conclusioni del Pubblico Ministero dichiara liberi e sciolti da ogni vincolo di usufrutto i tre borderò di rendita inscritta sul Gran Libro, designati coi numeri 132955, 156309, 156455, e di conseguenza ordina che la detta rendita sia intestata ai coniugi Giuseppe Mascali fu Francesco ed Irene Colella fu Luigi, domiciliati in Lecce, il primo quale erede testamentario e la seconda quale erede legittimaria del loro figliuolo Luigi Mascali.

Lecce, 16 ottobre 1871.

4486 Luigi Sambiasi, proc.

SVINCOLO DI CAUZIONE.
(1a *pubblicazione*)

Con sentenza del tribunale civile di Torino del 18 luglio 1871, passata in giudicato, il causidico Felice Appendini di questa città, è stato dichiarato privo di cauzione e qual procuratore cessante, e si è inoltre dichiarato lecito all'attore Tesio di addivenire agli incombenti dalla legge prescritti per lo svincolo del suo certificato nominativo sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, di lire mille di rendita, n. 124804, che era stato sottoposto a malleveria temporaria per l'esercizio della professione di procuratore capo per parte di detto Appendini, dalla quale trovasi ora il medesimo decaduto.

Tanto si deduce a notizia per ogni effetto che di diritto.

Torino, 20 ottobre 1871. 4466

NOTIFICAZIONE.

Con scrittura 29 luglio p. p., registrata in Ivrea li 8 successivo agosto, i signori Luigi Gatta e Giuseppe Jona d'Ivrea costituirono fra loro una società in nome collettivo sotto la ditta Gatta e Jona, e con sede in Arona, per la fabbricazione ivi e la vendita della calce, avente la denominazione *Fornaci da calce a fuoco continuo in Arona*. Fu stabilito che la società ha principio dal 1° giugno p. p., e che tutte le carte contabili degli affari sociali dovranno avere ambe le firme dei soci.

Ivrea, li 15 ottobre 1871. 4544